

Rottamazione quater, prime due rate regolarizzabili entro lunedì 18

Di Anticipi

Approvata in via definitiva la legge di conversione con la rimessione in termini

Il mancato pagamento fa rivivere il debito originario e riprenderne il recupero

Giuseppe Morina
Tonino Morina

La prima e la seconda rata della rottamazione quater, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute per la definizione, si considerano nei termini, se pagate entro lunedì 18 dicembre 2023. Con un comunicato stampa di ieri, l'agenzia

delle Entrate Riscossione (Ader) informa che, grazie a un emendamento al decreto Anticipi (Dl 145/2023), approvato ieri in via definitiva dal Parlamento, sarà ancora possibile effettuare il pagamento fino a lunedì 18 dicembre, senza sanzioni e senza interessi di mora, delle prime due rate della definizione agevolata delle cartelle, arrivata alla quarta edizione.

L'emendamento, infatti, stabilisce che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023. Le restanti rate, nel numero massimo di 18, sono in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Per la scadenza del 18 dicembre non sono previsti i cinque giorni di tolleranza, che, invece, sono previsti per le scadenze ordinarie.

A partire dalla terza rata, in scaden-

za il 28 febbraio 2024, ritorna il margine di tolleranza, che considera regolari i pagamenti anche se eseguiti con un ritardo non superiore a cinque giorni dalla scadenza. Il margine di tolleranza di cinque giorni vale per ogni scadenza.

Per i pagamenti, vanno utilizzati i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito Ader in area riservata.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento effettuato dopo il 18 dicembre, di una o entrambe le rate, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In questo caso, quanto ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti fatti sono acquisiti a titolo di acconto del totale dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue il recupero.

A differenza delle precedenti edizioni della rottamazione, il contribuente che decade dalla rottamazione quater può dilazionare il debito residuo, secondo le regole ordinarie. Per l'agenzia delle Entrate, «diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti "rottamazioni" ... e al "saldo e stralcio"» nelle norme della rottamazione quater «non sono contenute disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 602/1973, dei debiti, risultanti dai carichi affidati all'agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell'inefficacia della nuova definizione agevolata per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione» (risposta dell'agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2023, in Telefisco 2023, pubblicata sul Sole 24 Ore del giorno successivo).